

# **"Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale Lazio centrale Roma"**

testo della Convenzione di Cooperazione già sottoscritto dagli Enti Locali dell'ATO in data 9 luglio 1997 e con le seguenti modifiche (riportate nel testo in corsivo):

- (1) trasferimento di 17 Comuni dall'ATO 5 all'ATO 2 (L.R. 31/99 e Conferenza dei Sindaci del 26 novembre 1999);
- (2) inserimento di un quinto comprensorio ed allargamento dei rappresentanti nella Consulta (delibera 3/00 del 25 luglio 2000 della Conferenza dei Sindaci);
- (3) modifiche agli art. 9, 10 e 20bis (delibera 1/02 del 24 maggio 2002 della Conferenza dei Sindaci);
- (4) inserimento Comune di Fonte Nuova (delibera 3/02 del 26 novembre 2002 della Conferenza dei Sindaci);
- (5) modifica all'art. 6bis (delibera 2/09 del 7 ottobre 2009 della Conferenza dei Sindaci).
- (6) inserimento Comune di Campagnano di Roma (delibera 3/22 del 10 febbraio 2022 della Conferenza dei Sindaci);

## **SOMMARIO**

- **PREMESSA**
- **ARTICOLO 1 (Ambito Territoriale Ottimale)**
- **ARTICOLO. 2 (Enti locali partecipanti)**
- **ARTICOLO. 3 (Finalità ed oggetto della Convenzione di cooperazione)**
- **ARTICOLO 4 (Durata)**
- **ARTICOLO 5 (Modifica dell'ambito territoriale ottimale)**
- **ARTICOLO 6 (Forme di consultazione. Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti)**
- **ARTICOLO 6bis (Consulta d'ambito)**
- **ARTICOLO 7 (Ente locale responsabile del coordinamento)**
- **ARTICOLO 8 (Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento)**
- **ARTICOLO 9 (Segreteria tecnico operativa dell'ambito territoriale ottimale)**
- **ARTICOLO 10 (Costituzione della segreteria tecnico operativa)**
- **ARTICOLO 11 (Organizzazione del servizio idrico integrato)**
- **ARTICOLO 12 (Forma di gestione del servizio idrico integrato)**
- **ARTICOLO 13 (Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti)**
- **ARTICOLO 14 (Organismi esistenti da salvaguardare temporaneamente)**
- **ARTICOLO 15 (Organismi esistenti non salvaguardati)**

- **ARTICOLO 16 (Convenzione per la gestione del Servizio idrico Integrato)**
- **ARTICOLO 17 (Poteri di stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)**
- **ARTICOLO 18 (Ricognizione delle opere e programma degli interventi)**
- **ARTICOLO 19 (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato)**
- **ARTICOLO 20 (Verifiche periodiche dei piani d'ambito ed aggiornamenti della tariffa)**
- **ARTICOLO 20 bis (Canoni di concessione per la gestione del servizio idrico integrato)**
- **ARTICOLO 21 (Obblighi e garanzie)**
- **ARTICOLO 22 (Vigilanza e controllo)**
- **ALLEGATO A (Individuazione dei comprensori)**

---

**"Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Roma"**

***Premesso***

che la legge n. 36 del 1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), all'articolo 9 prevede la adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

che la Regione Lazio con legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996 ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la stipula di apposita convenzione di cooperazione ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 142 del 1990 tra gli enti locali interessati;

che, con la medesima legge regionale, è stato delimitato l'ambito territoriale ottimale denominato **Lazio Centrale - Roma**;

che è necessario quindi stipulare apposita convenzione di cooperazione elaborata dai Comuni e le Province appartenenti all'Ambito secondo lo schema allegato alla legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996:

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopra indicato;

**nell'anno 1997 il giorno 09 del mese di Luglio presso la Sede dell'Amministrazione Provinciale in Via IV Novembre 119/a -Roma**

sono intervenuti -delegati dai rispettivi Enti- per la sottoscrizione della presente Convenzione di Cooperazione:

I Sigg. Sindaci dei Comuni di:

-1-Oriolo Romano, 2-Vejano, 3-Affile, 4-Agosta, 5-Albano Laziale, 6-Allumiere, 7-Anguillara Sabazia, 8-Anticoli Corrado, 9-Arcinazzo, 10-Ardea, 11-Ariccia, 12-Arsoli, 13-Bracciano, 14-Camerata Nuova, 15-Canale Monterano, 16-Canterano, 17-Capena, 18-Casape, 19-Castel Madama, 20-Castel S.Pietro, 21-Castel Gandolfo, 22-Castelnuovo di Porto, 23-Cerreto Laziale, 24-Cervara di Roma, 25-Cerveteri, 26-Ciampino, 27-Ciciliano, 28-Cineto Romano, 29-Civitavecchia, 30-Civitella S.Paolo, 31-Colonna, 32-Fiano Romano, 33-Filacciano, 34-Fiumicino, 35-Formello, 36-Frascati, 37-Galliciano, 38-Genzano, 39-Gerano, 40-Grottaferrata, 41-Guidonia Montecelio, 42-Jenne, 43-Ladispoli, 44-Lanuvio, 45-Lariano, 46-Licenza, 47-Mandela, 48-Manziana, 49-Marano Equo, 50-Marcellina, 51-Marino, 52-Mentana, 53-Monte Porzio Catone, 54-Montecompatri, 55-Monterotondo, 56-Morlupo, 57-Nazzano, 58-Nemi, 59-Palestrina, 60-Percile, 61-Pisoniano, 62-Poli, 63-Pomezia, 64-Ponzano Romano, 65-Riano, 66-Rignano Flaminio, 67-Riofreddo, 68-Rocca Canterano, 69-Rocca di Papa, 70-Rocca Priora, 71-Rocca S.Stefano, 72-Roccagiovine, 73-Roma, 74-Roviano, 75-S.Angelo Romano, 76-S.Cesareo, 77-S.Gregorio da Sassola, 78-S.Marinella, 79-S.Oreste, 80-S.Polo dei Cavalieri, 81-Sacrofano, 82-Sambuci, 83-Saracinesco, 84-Subiaco, 85-Tivoli, 86-Tolfa, 87-Torrita Tiberina, 88-Trevignano Romano, 89-Vallepia, 90-Velletri, 91-Vicovaro, 92-Zagarolo, 93-Filettino, 94- Trevi nel Lazio, *Artena, Bellegra, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Cave, Colferro, Gavignano, Genazzano, Gorga, Labico, Montelanico, Olevano Romano, Rocca di Cave, Roiate, San Vito Romano, Segni, Valmontone Fonte Nuova, Campagnano di Roma (1), (4) (6);*

I Sigg. Presidenti delle Province di:

Roma,Viterbo,Frosinone;

## **ARTICOLO 1**

### ***(Ambito Territoriale Ottimale)***

1. È individuato in attuazione della Legge Regionale n. 6 del 22 gennaio 1996 l'ambito territoriale ottimale denominato " **ATO 2, Lazio Centrale - Roma**" così come risulta delimitato nella planimetria e negli elenchi contenuti nell'Allegato "A" alla L.R. Lazio n. 6 del 22 gennaio 1996 e *come modificato dalla Legge Regionale n. 31 del 4 novembre 1999 (1).*

## **ARTICOLO. 2**

### ***(Enti locali partecipanti)***

1. *Dell'ambito territoriale ottimale denominato Lazio Centrale - Roma fanno pertanto parte i Comuni e Le Province nelle premesse elencati (1).*

## **ARTICOLO. 3**

### ***(Finalità ed oggetto della Convenzione di cooperazione)***

1. Si addiviene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994 ed in attuazione della Legge Regionale n. 6 del 1996 alla presente Convenzione di cooperazione tra comuni e province appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n.2 denominato Lazio Centrale - Roma affinché essi si coordinino al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. Tale organizzazione dovrà garantire:

a) la gestione unitaria all' interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza e economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;

b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;

c) la protezione in attuazione del D.P.R. n. 236 del 1988, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;

e) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue;

f) l'unitarietà del regime tariffario nell'Ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;

g) la tutela dei cittadini non abbienti da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria.

3. In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:

a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato;

b) l'affidamento del servizio idrico integrato:

c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;

d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;

e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994;

f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

## **ARTICOLO 4**

### ***(Durata)***

1. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza del termine la durata è prorogata per altri trenta anni secondo le vigenti normative.

## **ARTICOLO 5**

### ***(Modifica dell'ambito territoriale ottimale)***

1. Nei casi in cui il Consiglio Regionale, con propria delibera, modifichi i confini dell'ambito territoriale ottimale includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza, con la predisposizione di atti aggiuntivi allegati che formeranno parte integrante della presente convenzione, stipulati nelle stesse forme e con le stesse modalità della presente.

## **ARTICOLO 6**

### ***(Forme di consultazione. Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti)***

1. La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province costituisce la forma di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale; essa ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 7.
2. La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti alla presente convenzione.
3. La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai Sindaci dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale od a loro delegati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
4. Gli indirizzi e gli orientamenti della Conferenza sono espressi dalla maggioranza assoluta dei comuni presenti determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza ai sensi del comma precedente.
5. La Conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta degli enti locali convenzionati determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza o in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli enti locali convenzionati come sopra determinato.

6. La Conferenza è convocata dal Presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento. che la presiede almeno due volte all'anno, per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare la presente convenzione o per particolari problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato stesso.

7. Ciascun ente sottoscrittore della presente convenzione può sottoporre direttamente alla Conferenza proposte e problematiche attinenti la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

8. La Conferenza è convocata dal Presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento quando lo richiede almeno un sesto, in termini numerici o di rappresentanza degli enti convenzionati.

### **ARTICOLO 6 bis**

#### ***(Consulta d'ambito)***

1. Ai fini di migliore rappresentanza e partecipazione nonché di supporto della Conferenza dei Sindaci e della Provincia di Roma responsabile del coordinamento è costituita la Consulta d'ambito.

*2. La Consulta d'Ambito è costituita dal Presidente della Provincia di Roma, dal Sindaco del Comune di Roma e da 17 (diciassette) sindaci eletti in sede di Conferenza, con le procedure previste dal regolamento della Consulta. (5)*

3. La Consulta ha sede presso la Provincia di Roma ed è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia anche su richiesta di tre dei Sindaci partecipanti.

4. La Provincia di Roma, quale ente responsabile del coordinamento, e la Segreteria tecnico-operativa provvedono ad informare con tempestività i componenti della Consulta degli atti più significativi che si apprestano a porre in essere o che acquisiscono nell'espletamento dei propri compiti.

5. Gli eletti nella Consulta d'Ambito durano in carica sino al rinnovo dell'Assemblea elettiva alla quale appartengono; il componente decaduto viene immediatamente sostituito con un nuovo eletto nella prima Conferenza utile.

6. La Consulta esprime parere non vincolante sugli atti e i provvedimenti e gli indirizzi portati all'ordine del giorno della Conferenza.

7. L'Ambito, tramite la Segreteria Tecnica Operativa, assicura il supporto logistico al funzionamento della Consulta.

8. La Conferenza d'Ambito può adottare un apposito Regolamento sul funzionamento e le procedure della Consulta.

### **ARTICOLO 7**

#### ***(Ente locale responsabile del coordinamento)***

1. La Provincia di Roma nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti all'Ambito territoriale ottimale è l'ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente Convenzione.

## **ARTICOLO 8**

### ***(Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento)***

1. La Provincia di Roma quale ente locale responsabile del coordinamento:

a) convoca la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti e *la Consulta* secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 e *6bis*.

b) è tenuta a trasmettere gli atti fondamentali ed i verbali della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti agli enti locali convenzionati entro 10 giorni dalla data della Conferenza stessa;

c) stipula, in virtù della delega conferita con il successivo articolo 18, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente convenzione di cooperazione;

d) adotta tutte le iniziative raccomandate dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione.

## **ARTICOLO 9**

### ***(Segreteria tecnico operativa dell'ambito territoriale ottimale)***

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 1996, per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente articolo 8 nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato è costituita la Segreteria tecnico - operativa dell'Ambito territoriale ottimale.

2. *La Segreteria Tecnico Operativa dell'ambito territoriale ottimale, ufficio comune degli enti locali facenti parte dell'ATO, costituita e regolata ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000:*

*a) svolge le funzioni informative, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati;*

*b) svolge le funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del DPR n. 236 del 1988 e della legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni;*

*c) esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione di gestione da parte del gestore del servizio idrico integrato;*

- d) propone al Presidente della provincia responsabile del coordinamento le eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalla convenzione di gestione;*
- e) elabora i dati ed i risultati dei sistemi informativi e delle reti di telecontrollo, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;*
- f) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;*
- g) predispone, anche su richiesta degli Enti Locali convenzionati, proposte tecniche, economico finanziarie ed amministrative per l'aggiornamento e l'adeguamento dei programmi di intervento e del piano tariffario;*
- h) è organo di supporto della Consulta d'Ambito (3).*

*3. La Segreteria tecnico operativa dell'ambito territoriale ottimale può convocare, d'intesa con il gestore, le Conferenze dei Servizi per l'approvazione dei progetti di intervento (3).*

## **ARTICOLO 10**

### **(Costituzione della segreteria tecnico operativa)**

1. La Segreteria Tecnico Operativa (S.T.O.) ha sede presso la Provincia di Roma responsabile del coordinamento.
2. Gli oneri di funzionamento della segreteria tecnico operativa, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente Convenzione, compreso il costo del personale, sono integralmente coperti dai canoni di concessione del servizio idrico integrato; nelle convenzioni di gestione da stipulare con i soggetti gestori sono indicate le modalità per la determinazione ed il trasferimento dei relativi importi.
3. Per la prima costituzione della segreteria tecnico operativa e fino alla stipula della convenzione di gestione, alle spese di funzionamento si fa fronte con l'utilizzazione delle somme attribuite dalla Regione Lazio a titolo di contribuzione e di eventuali anticipazioni della Provincia di Roma, responsabile del coordinamento.
4. La segreteria tecnico operativa è diretta da un responsabile che provvede sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
5. *OMISSIS (3)*
6. *Nella prima fase di avvio e fino alla approvazione dell'organico e del regolamento al funzionamento della segreteria tecnico operativa si provvede con la nomina del dirigente responsabile, coadiuvato da personale temporaneamente messo a disposizione dalla Provincia di Roma. Il periodo di avvio si intende definitivamente concluso, in tutte le sue fasi, con la firma della Convenzione di Gestione. Per garantire all'A.ATO la continuità della specifica esperienza tecnica e professionale maturata nella fase di avvio ed indispensabile per gestire il periodo transitorio previsto nei primi sei anni della gestione del S.I.I., per il*

*personale già in organico alla STO alla data della firma della Convenzione di Gestione, i contratti in essere sono rinnovati, alle medesime condizioni, con decorrenza dalla data della firma della Convenzione di Gestione (3).*

7. Il Dirigente nominato propone l'organico e il regolamento di funzionamento della S.T.O. Il Presidente della Provincia di Roma, acquisito il parere vincolante espresso dalla Conferenza dei Sindaci e dei presidenti, procede, con proprio atto, alla formale costituzione dell'Ufficio.

*8. Il Presidente della Provincia di Roma promuove, d'intesa con il Sindaco del Comune di Roma, le procedure per l'assunzione a tempo pieno del Responsabile della S.T.O., nonché dei Dirigenti sulla base di criteri di professionalità e competenza riferiti alle funzioni da svolgere. Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 51 comma 5 della legge 8.6.90 n. 142 che ne regola la durata in 5 (cinque) anni, salvo rinnovo, e ne fissa il compenso entro i limiti stabiliti dal C.C.N.L. dei Dirigenti del Comparto Regioni Autonomie Locali. Il Presidente della Provincia di Roma procede alla stipula del contratto anzidetto in nome e per conto dell'A.T.O.2 (3).*

*9. Alla copertura dei posti in organico si provvede mediante personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende od enti pubblici. Nel caso in cui non sia possibile reperire personale comandato per la integrale copertura dei posti in organico, il Presidente della Provincia di Roma provvede mediante assunzione in nome e per conto dell'A.T.O.2 da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli Enti Locali (3).*

10. La Segreteria Tecnico Operativa può avvalersi di consulenze esterne per attività particolari nel caso in cui le professionalità interne, per esplicita attestazione del dirigente, non siano sufficienti, nonché della collaborazione dell'ANCI e dell'UNCEM regionali.

## **ARTICOLO 11**

### **(Organizzazione del servizio idrico integrato)**

1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo articolo 15, un unico soggetto gestore individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della presente Convenzione.

2. Al soggetto gestore è affidata, e ne risponde nei confronti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale, la gestione del servizio idrico integrato.

3. I rapporti tra il soggetto gestore e gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 17.

## **ARTICOLO 12**

### ***(Forma di gestione del servizio idrico integrato)***

1. In applicazione della legge 08.06.1990 n. 142, e nello specifico ai sensi dell'art.22 lettera e), per la gestione dei servizi idrici integrati si adotta la forma della Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, espressione degli Enti Locali ricadenti nell'Ambito.

2. Alla Società di cui al comma 1) del presente articolo si perverrà attraverso la trasformazione in Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale dell'attuale Azienda Speciale del Comune di Roma A.C.E.A.

### **ARTICOLO 13**

#### ***(Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti)***

1. Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, come riporta il 3° comma dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 1996 possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:

a) consistenza e solidità economica finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo-bancario;

b) stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento quali quantitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;

c) costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali

d) verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocimento all'interesse generale dall'intero ambito;

e) analisi del livello qualitativo del servizio erogato. Verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del DPR n. 236 del 1988 in merito alle acque potabili e della legge n. 319 del 1976 per quanto riguarda le acque reflue;

f) controllo della adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idro potabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto. e le prescrizioni di cui al DPR n. 236 del 1988.

## **ARTICOLO 14**

### ***(Organismi esistenti da salvaguardare provvisoriamente)***

1. Si concorda e si approva che i seguenti soggetti sono salvaguardati in via provvisoria, per due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, secondo quanto previsto dalla direttiva regionale <<Procedure all'applicazione dell'art. 12 della Legge Regionale 22.01.96 n.6 - Salvaguardia degli Organismi di gestione esistenti>>:

- Consorzio Acquedottistico della Doganella
- Consorzio Ecologico Prenestino

2. La decisione definitiva sulla salvaguardia da parte dell'Autorità d'Ambito avverrà secondo quanto indicato dalla suddetta direttiva regionale, in rapporto al Piano d'Ambito preliminare e definitivo, sulla scorta di una valutazione maggiormente approfondita resa necessaria dalla complessità del quadro e dalla prime risultanze in parte insoddisfacenti della qualità e dei livelli di servizio e dei costi di gestione; in ogni caso la decisione definitiva sulla salvaguardia potrà essere consentita solo qualora dalle verifiche effettuate risultasse che il mantenimento delle gestioni salvaguardate, ferma la qualità del servizio reso, non determini un maggior costo nella gestione complessiva dell'Ambito.

3. Ove si addivenisse ad una salvaguardia definitiva, la gestione del servizio avverrà comunque previa stipula di apposita convenzione di gestione.

4. Il compito di coordinamento del servizio è svolto dalla Società per Azioni di cui all'art. 12 della presente convenzione.

## **ARTICOLO 15**

### ***(Organismi esistenti non salvaguardati)***

1. I seguenti organismi gestori non compresi tra quelli da salvaguardare di cui al precedente articolo 14 sono soppressi o liquidati a decorrere dal conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 1996 salvo diversa determinazione degli Ambiti Territoriali Ottimali ove ricadono la maggioranza dei comuni interessati:

- Consorzio Acquedotto del Simbrivio
- Consorzio Acquedotto Peschiera-Capore
- Consorzio Medio Tirreno
- Consorzio del Mignone
- Consorzio del Bacino Idrico Sabatino
- Consorzio CO.RE.C.ALT.
- Consorzio Nemi-Genzano

2. La continuità del servizio deve essere comunque garantita

## **ARTICOLO 16**

### ***(Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)***

1. Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente articolo 6 e 6 bis gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre la "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo Disciplinare.
2. La Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della Convenzione tipo pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 1996
3. Gli enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi Consigli la "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo Disciplinare nei tempi previsti dalla legge regionale n. 6 del 1996.

## **ARTICOLO 17**

### ***(Poteri di stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)***

1. Il Presidente della Provincia di Roma che esercita le funzioni di coordinamento di ambito. è sin *d'ora* delegato in nome e per conto degli enti convenzionati alla stipula della convenzione di gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 11 della legge regionale n.6 del 1996 con il soggetto gestore.

## **ARTICOLO 18**

### ***Ricognizione delle opere e programma degli interventi)***

1. Gli enti locali convenzionati si impegnano ad effettuare, ai fini del successivo trasferimento al Soggetto gestore, la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato, con le modalità e nei tempi previsti dalla legge regionale n. 6 del 1996.
2. Ai fini di quanto sopra e per assicurare l'omogeneità e la coerenza dei dati la ricognizione delle opere verrà effettuata in modo unitario a livello d'ambito con il coordinamento della Provincia di Roma alla quale i singoli comuni si impegnano a fornire i dati e gli elementi necessari.
3. Utilizzando le forme di consultazione previste dall'articolo 6 e 6 bis della presente convenzione, gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre, secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 1996 anche in relazione all'obbligo sancito dagli artt. 13 e 24 della legge 36/94 di assicurare una idonea gestione delle aree di salvaguardia.

4. Il programma degli interventi è approvato dai Consigli degli enti locali convenzionati con testualmente alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 16 della presente Convenzione.

5. Gli atti di approvazione dovranno anche indicare le risorse finanziarie da destinare alla attuazione del programma in armonia con quanto previsto dal piano finanziario.

## **ARTICOLO 19**

### ***(Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato)***

1. Contestualmente al piano finanziario di cui al precedente articolo 18 ed in relazione allo stesso gli enti locali convenzionati determinano la tariffa in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994.

2. Ai fini di quanto sopra e per la modulazione della tariffa tra gli utenti e nei diversi comuni si terrà conto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ed in particolare:

a) della tutela dei cittadini non abbienti da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria

b) della qualità e quantità dei servizi prestati fermo restando che a parità di livelli di servizio, debbono corrispondere tariffe quantitativamente omogenee;

## **ARTICOLO 20**

### ***(verifiche periodiche dei piani d'ambito ed aggiornamenti della tariffa)***

1. Alla verifica ed aggiornamento dei Piani d'Ambito, della tariffa ed alle modifiche che si rendessero necessarie apportare alle convenzioni stipulate con i soggetti gestori provvede il Presidente della Provincia di Roma sulla base del parere vincolante espresso dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.

## **ARTICOLO 20bis**

### ***(Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato)***

*1. I Canoni di concessione delle infrastrutture della gestione del Servizio Idrico Integrato di cui al 1° comma dell'art. 12 della legge 36/94, così come definiti nella Convenzione di Gestione, detratti i costi di funzionamento della Segreteria Tecnica Operativa, sono ripartiti fra i Comuni dell'Ambito secondo i criteri definiti in sede di predisposizione del piano finanziario di cui al precedente art. 18 fra cui:*

*a) Il numero degli abitanti nei singoli Comuni;*

*b) livello di indebitamento trasferito (4).*

## **ARTICOLO 21**

### **(Obblighi e garanzie)**

1. I comuni convenzionati si impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nell'ambito della convenzione per la gestione del servizio idrico le opere, i beni e gli impianti pertinenti I servizi idrici gestiti anche in economia ed trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative nonché il personale addetto ai servizi idrici.
2. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità degli Enti Locali convenzionati in quanto proprietari degli impianti.
3. I comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore, per la durata della convenzione per la gestione del servizio idrico, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.
4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio di polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli enti locali convenzionati.

## **ARTICOLO 22**

### **(vigilanza e controllo)**

1. Nella convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui al precedente articolo 16 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e la vigilanza sul servizio idrico integrato.
2. La segreteria tecnico operativa dell'ambito territoriale ottimale costituita in attuazione del precedente articolo 10 svolge, in nome e per conto degli enti locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando gli enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure previste dalla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ; gli enti locali convenzionati si impegnano a fornire alla segreteria tecnico operativa dell'ambito territoriale ottimale ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

**ALLEGATO A (5) (6)**  
**INDIVIDUAZIONE DEI COMPENSORI**  
*(dati censimento popolazione residente 2001)*

**COMPENSORIO NORD comuni > 5000 ab.**

*Castelnuovo di Porto*

*Fiano Romano*

*Fiumicino,*

*Fonte Nuova*

*Formello*

*Campagnano di Roma*

*Mentana*

*Monterotondo,*

*Morlupo*

*Riano*

*Rignano Flaminio*

**COMPENSORIO NORD comuni < 5000 ab.**

*Capena*

*Civitella San Paolo*

*Filacciano*

*Nazzano*

*Ponzano Romano*

*Sacrofano*

*Sant'Oreste*

*Torrita Tiberina*

**COMPENSORIO SUD comuni > 5000 ab.**

*Albano Laziale*

*Ardea*

*Ariccia*

*Artena*

*Carpineto Romano*

*Castel Gandolfo*

*Cave*

*Ciampino*

*Colleferro*

*Frascati*

*Genazzano*

*Genzano di Roma*

*Grottaferrata*

*Lanuvio*

*Lariano*

*Marino*

*Monte Porzio Catone*

*Montecompatri*

*Palestrina*

*Pomezia*

*Rocca di Papa*

*Rocca Priora*

*San Cesareo*

*Segni*

*Valmontone*

*Velletri*

*Zagarolo*

**COMPENSORIO SUD comuni < 5000 ab.**

*Castel San Pietro Romano*

*Colonna*

*Galliciano nel Lazio*

*Gavignano*

*Gorga*

*Labico*

*Montelanico*

*Nemi*

*Rocca di Cave*

**COMPENSORIO OVEST comuni > 5000 ab.**

*Anguillara Sabazia*

*Bracciano*

*Cerveteri*

*Civitavecchia*

*Ladispoli*

*Manziana*

*Santa Marinella*

**COMPENSORIO OVEST comuni < 5000 ab.**

*Allumiere*  
*Canale Monterano*  
*Oriolo Romano*

*Tolfa*  
*Trevignano*  
*Vejano*

**COMPENSORIO EST comuni > 5000 ab.**

*Castel Madama*  
*Guidonia*  
*Marcellina*

*Olevano Romano*  
*Subiaco*  
*Tivoli*

**COMPENSORIO EST comuni < 5000 ab.**

*Affile*  
*Agosta*  
*Anticoli Corrado*  
*Arcinazzo Romano*  
*Arsoli*  
*Bellegra*  
*Camerata Nuova*  
*Canterano*  
*Capranica Prenestina*  
*Casape*  
*Cerreto Laziale*  
*Cervara di Roma*  
*Ciciliano*  
*Cineto Romano*  
*Filettino*  
*Gerano*  
*Jenne*  
*Licenza*  
*Mandela*

*Marano Equo*  
*Percile*  
*Pisoniano*  
*Poli*  
*Riofreddo*  
*Rocca Canterano*  
*Rocca Santo Stefano*  
*Roccagiovine*  
*Roiate*  
*Roviano*  
*Sambuci*  
*San Gregorio da Sassola*  
*San Polo dei Cavalieri*  
*San Vito Romano*  
*Sant'Angelo Romano*  
*Saracinesco*  
*Trevi nel Lazio*  
*Vallepietra*  
*Vicovaro*